



**studio
promozioni**

credito agevolato bandi incentivi

CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

DECRETO-LEGGE N. 19 DEL 2 MARZO 2024

CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

Con Decreto-legge n. 19 del 02/03/2024 è stato introdotto il credito d'imposta per la Transizione 5.0 a sostegno della trasformazione digitale e sostenibile delle imprese.

SOGGETTI BENEFICIARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa. Sono inoltre ammesse le Esco certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'impresa cliente.

SPESE AMMISSIBILI

BENI "TRAINANTI"

Beni strumentali nuovi materiali e immateriali tecnologicamente avanzati ed interconnessi ai sistemi di fabbrica, di cui agli allegati A e B annessi alla legge di Bilancio 2017, che comportino un risparmio energetico almeno del 3%, a livello di impresa, o del 5% per il processo produttivo interessato.

Nel caso di investimenti in beni materiali (allegato A) dotati di un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda, viene riconosciuto un risparmio energetico pari al 3% a livello di struttura ovvero del 5% a livello di processo. Resta ferma la possibilità di accedere alle aliquote di credito d'imposta superiori, dimostrando un risparmio energetico maggiore.

BENI "TRAINATI"

Ammissibili se inseriti all'interno di un progetto di investimento (beni trainanti) che consente un risparmio energetico.

- Beni strumentali necessari all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, escludendo le biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

- Spese di formazione del personale in competenze per la transizione digitale ed energetica, nel limite del 10% degli investimenti effettuati, e comunque fino ad un massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Tra gli investimenti in beni strumentali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonte solare (Beni trainati), sono ammissibili soltanto gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 09/12/2023 n. 181. Tali investimenti, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130%, 140% e 150%.

DATE INVESTIMENTI

Dal 01/01/2024 al 31/12/2025.

ALIQUOTE CREDITO D'IMPOSTA

Quota di investimenti	Riduzione consumi energetici		
	STRUTTURA PRODUTTIVA: dal 3% al 6% PROCESSO: dal 5% al 10%	STRUTTURA PRODUTTIVA: dal 6% al 10% PROCESSO: dal 10% al 15%	STRUTTURA PRODUTTIVA: almeno 10% PROCESSO: almeno 15%
Fino a 10 milioni	35%	40%	45%
Da 10 milioni a 50 milioni	5%	10%	15%

SPESE ESCLUSE

Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH), sono esclusi gli investimenti destinati:

- Ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili compreso l'uso a valle, fatte salve alcune eccezioni,
- ad attivi, quali veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, salvo gli investimenti per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile e se l'acquisto di tali beni è funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti,

- ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, fatte salve alcune eccezioni,
- Ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, fatte salve alcune eccezioni,
- Ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18/12/2024 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente, fatte salve alcune eccezioni,

Non si considerano altresì ammissibili al beneficio, i progetti di investimento in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti, fatte salve alcune eccezioni.

ADEMPIMENTI

1. FASE EX ANTE

- Comunicazione concernente la presentazione del progetto d'investimento e il relativo costo tramite piattaforma GSE,
- Certificazione di riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolabili, redatta da un consulente abilitato.

2. COMUNICAZIONE DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato da parte del GSE, dovrà essere inviata comunicazione attestante:

- Effettuazione degli ordini accettati dal fornitore
- Pagamento di almeno il 20% a titolo di acconto (con indicazione degli estremi delle fatture)

3. ATTESTAZIONE DI AVVENUTA INTERCONNESSIONE DEI BENI TRAINANTI

Per i beni di costo unitario di acquisizione SUPERIORE A 300.000 euro, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o perito iscritti ai relativi albi, o da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario di acquisizione minore di 300.000 euro, l'onere documentale può essere adempiuto tramite una dichiarazione del legale rappresentante.

4. FASE EX POST

- Comunicazione attestante la realizzazione degli investimenti tramite piattaforma GSE,
- Certificazione di riduzione dei consumi energetici, redatta da un consulente abilitato.

5. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta, deve risultare da una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti, o da una società di revisione dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 27/01/2010 n. 39.

- Per il riconoscimento del nuovo credito d'imposta, gli ordini, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati, devono riportare già in fase di loro emissione:
 - singole voci di costo per ciascun investimento,
 - il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla Piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, da inserire nei documenti emessi dopo l'inoltro della domanda,
 - riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024.

Es. TR5-XXX, Bene destinato, ove possibile, alle agevolazioni di cui all'art. 38 del Decreto-legge n° 19 del 2 marzo 2024 o, in subordine, alle agevolazioni di cui ai commi da 1054 a 1058-bis di cui all'art. 1 della legge 178/2020, così come modificata dalle leggi n. 234/2021 e n. 207/2024”.

- Per le PMI, le spese sostenute per le certificazioni dei consumi energetici sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000,00 euro.
- Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile, sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000,00 euro.

FRUIZIONE

Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione decorsi dieci giorni dalla comunicazione del credito d'imposta utilizzabile da parte del GSE. Il credito d'imposta è fruibile in una o più quote entro il 31 dicembre 2025. L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

CUMULABILITÀ

Cumulabilità: si ricorda che l'agevolazione 5.0 non è aiuto di stato, è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0 (all'art. 1, commi 1051 e seguenti, legge 30/12/2020, n. 178).

Il credito d'imposta è cumulabile con:

- il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19/09/2023 n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 13/11/2023 n. 162);
- il credito d'imposta nella ZLS (di cui all'articolo 13 del decreto-legge 07/05/2024 n. 60, convertito, con modificazioni dalla legge 07/07/2024, n. 95);
- ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione Europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti.



**studio
promozioni**

credito agevolato bandi incentivi

Galleria Crispi, 11
36100 Vicenza

Tel 0444.964990
Fax 0444.964948

C.F. e P. IVA 02183780242
Cap. Soc. 10.400,00 int. vers.

Reg. Imprese di Vicenza
n° 02183780242

Iscr. r.e.a. n° 213406NI